

**CONV 221/02**

## **NEW VERSION**

**CONTRIB 76**

### **NOTA DI TRASMISSIONE**

Mittente:	Segretariato
Oggetto:	<b>Contributo del Sig. Jacob Söderman, Mediatore europeo, riguardante proposte di modifica dei trattati</b>

Il Segretario generale della Convenzione ha ricevuto dal Sig. Jacob Söderman, Mediatore europeo, osservatore presso la Convenzione, il contributo ripreso in allegato.

I. Proposte del Mediatore europeo di modifica del trattato

Il 24 e 25 giugno 2002 il Mediatore europeo ha presentato delle proposte alla Convenzione europea concernenti:

- i diritti fondamentali
- un capitolo sui mezzi di ricorso
- un diritto amministrativo europeo
- la rete di mediatori e di organi che trattano le petizioni negli Stati membri

I discorsi del Mediatore possono essere consultati sul suo sito Web al seguente indirizzo:

<http://www.euro-ombudsman.eu.int/speeches/en/default.htm>.

La presente nota contiene dei progetti di disposizioni nuove o modificate del trattato volte a dare attuazione alle proposte del Mediatore.

Potrebbe darsi che la Convenzione proponga delle modifiche all'impianto dei trattati. Per questo motivo non è possibile fissare in maniera definitiva la collocazione dei progetti di disposizioni e i riferimenti agli attuali articoli del trattato CE sono posti tra parentesi quadre [...]. Oltre a ciò, sarebbe necessario rielaborare alcune parti qualora venisse rivista o soppressa l'attuale struttura a "pilastri" dell'Unione.

A. 1 Diritti umani e fondamentali

1. Testo proposto:

*Articolo ?*

*Diritti fondamentali e umani*

**1 Le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sono vincolanti per le istituzioni e gli organi comunitari e per gli Stati membri quando applicano il diritto**

**comunitario.**

**2 La Comunità può aderire ad accordi internazionali per la tutela e la promozione dei diritti umani, conformemente alle procedure [dell'articolo 300 CE]. Gli obblighi in tal modo assunti sono vincolanti per le istituzioni e gli organi comunitari e per gli Stati membri quando applicano il diritto comunitario.**

**3 Se il Mediatore europeo ritiene, dopo aver svolto un'indagine in conformità con [l'articolo 195 CE], che uno Stato membro o un'istituzione od organo comunitario non rispetti un diritto fondamentale o un diritto umano vincolante ai sensi del diritto comunitario, egli può adire la Corte di giustizia.**

2. Osservazioni:

Tale disposizione è elaborata sulla base dell'attuale struttura a pilastri dell'Unione e potrebbe essere inclusa nella Parte I (Principi) del trattato CE. Essa si riferisce pertanto al diritto comunitario piuttosto che al diritto dell'Unione anche al paragrafo 1, che si basa sull'articolo 51 della Carta.

Qualora dovesse essere abolita la struttura a pilastri dell'Unione, tale disposizione potrebbe essere combinata con l'attuale articolo 6 del TUE.

Se la Convenzione propone un trattato costituzionale, esso dovrebbe includere una versione rielaborata di tale disposizione.

Sarebbe inoltre necessario aggiungere alla sezione del trattato CE concernente la Corte di giustizia una nuova disposizione corrispondente al paragrafo 3.

B. 2 Il capitolo sui mezzi di ricorso

1. Testo proposto:

***CAPITOLO ?***

***MEZZI DI RICORSO***

***Articolo a***

***Principi generali***

**1 Ogni cittadino, per la tutela dei suoi diritti sanciti dal diritto comunitario, compresi i diritti fondamentali e umani, ha accesso ai seguenti mezzi di ricorso nel rispetto delle disposizioni del presente capitolo:**

- proporre un'azione dinanzi ai giudici di una giurisdizione competente
- presentare una petizione al Parlamento europeo e presentare una denuncia al Mediatore europeo
- presentare una petizione a un organo legislativo o presentare una denuncia a un mediatore in ciascuno Stato membro.

### *Articolo b*

#### *Ricorsi giurisdizionali*

**1** Ogni persona fisica o giuridica ha il diritto di proporre un'azione dinanzi alla Corte di giustizia contro la Comunità e le sue istituzioni ed organi, in conformità con [gli articoli 230, 232 e 235 CE].

**2** Le persone fisiche e giuridiche hanno diritto a una tutela giudiziaria efficace dei loro diritti sanciti dal diritto comunitario da parte delle giurisdizioni nazionali. Al fine di tutelare tali diritti esse possono proporre delle azioni dinanzi a giurisdizioni nazionali contro organi pubblici degli Stati membri e contro altre persone fisiche o giuridiche.

La Corte di giustizia si pronuncia in via pregiudiziale su questioni di diritto comunitario rinviate da giurisdizioni nazionali in conformità con [l'articolo 234 CE].

## *Articolo c*

### *Diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo*

**1** Qualsiasi cittadino dell'Unione, nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo in conformità con [l'articolo 194 CE].

**2** Su richiesta del Parlamento europeo, la Commissione europea coopera nell'esame delle petizioni concernenti eventuali violazioni del diritto comunitario da parte degli Stati membri, applicando le procedure utilizzate a tal fine di cui [all'articolo 226 CE].

## *Articolo d*

### *Mediatori e organi che trattano le petizioni*

**1** Qualsiasi cittadino dell'Unione, nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto di presentare una denuncia al Mediatore europeo riguardante casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni e degli organi comunitari, conformemente [all'articolo 195 CE].

**2** Qualsiasi cittadino dell'Unione, nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto di presentare una denuncia a un mediatore o a un organo indipendente che tratta le petizioni concernente casi di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto comunitario da parte di organi pubblici di uno Stato membro. Qualora nessun mediatore o organo che tratta le petizioni dello Stato membro sia competente a trattare la questione, la denuncia può essere sottoposta al Mediatore europeo.

Il Mediatore europeo può adire la Corte di giustizia su questioni concernenti diritti fondamentali o umani conformemente [all'articolo sui diritti fondamentali e umani: cfr. Sezione 1 più sopra].

2. Osservazioni:

Se la Convenzione propone un trattato costituzionale, esso dovrebbe includere tale capitolo. Qualora il capitolo dovesse essere aggiunto all'attuale trattato CE, sarebbe opportuno inserirlo nella Parte I (Principi).

Qualora venissero adottati gli articoli c e d, sarebbe necessario mantenere il riferimento al diritto di presentare petizione e al Mediatore europeo nell'attuale articolo 21 CE. La Sezione 3 più oltre lascia intendere che queste parti dell'articolo 21 potrebbero essere sostituite da disposizioni relative al diritto di buona amministrazione.

Il paragrafo 2 dell'articolo d è una disposizione di minima: esso non impedirebbe alla legislazione nazionale di conferire un mandato più ampio a un mediatore o a un organo che tratta le petizioni.

C. 3 Il diritto amministrativo europeo

1. Testo proposto:

**Le istituzioni e gli organi comunitari svolgono le proprie attività in conformità con il diritto di buona amministrazione. I principi di buona condotta amministrativa che le istituzioni e gli organi comunitari e il personale alle loro dipendenze devono osservare sono stabiliti dal Consiglio, che agisce in conformità con la procedura di cui all'articolo 251 entro un anno dall'entrata in vigore del trattato di [...].**

2. Osservazioni:

Tale disposizione potrebbe essere inclusa nella Parte II del trattato CE (Cittadinanza), eventualmente in sostituzione dei primi due trattini dell'attuale articolo 21. In alternativa, potrebbe essere collocato nella Parte I del trattato (Principi) , o nella Parte V (Istituzioni).

La scadenza proposta di un anno appare ragionevole alla luce dell'attività già svolta in relazione al Codice europeo di buona condotta amministrativa, che è stato approvato dal Parlamento europeo il 6 settembre 2001.

D. 4 La rete di mediatori e di organi che trattano le petizioni negli Stati membri

1. Testo proposto:

***Articolo 195***

(...)

**4 Il Mediatore europeo e i mediatori ed organi che trattano le petizioni aventi sede negli Stati membri cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza.**

**5 Un mediatore o un organo che tratta le petizioni in uno Stato membro può trasferire un caso avente a che fare con i diritti fondamentali ai sensi del diritto comunitario affinché sia trattato dal Mediatore europeo. Tali denunce possono essere sottoposte direttamente**

**al Mediatore europeo qualora nessun mediatore od organo che tratta le petizioni di uno Stato membro sia competente a trattare la materia.**

(....)

2. Osservazioni:

L'attuale paragrafo 4 dell'articolo 195 verrebbe rinumerato come paragrafo 6.

Strasburgo, 12 luglio 2002

Jacob Söderman

---